



CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PORCARI, MONTECARLO E VILLA BASILICA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE: SVILUPPO RISORSE UMANE

L'anno 2007 addì 31. del mese di ottobre nella sede comunale di, fra:

- COMUNE DI PORCARI nella persona del sig....., nato a ilnon in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Porcari, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;
- COMUNE DI VILLA BASILICA nella persona del Sig....., nato a il , non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villa Basilica, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;
- COMUNE DI MONTECARLO nella persona del Sig....., nato a ilnon in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montecarlo, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del.....;

PREMESSO

Che il capo V del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, ai quali è demandata piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.267/2000, ha approvato :

- la legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;



- il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n.225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale.

Che con deliberazione della G.R.T. n.643 del 10/09/2007 è stato creato un nuovo Livello Ottimale denominato Area Lucchese Est formato dai Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica.

CONSIDERATO

Che tra i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica sono in corso, oramai da alcuni anni, forme di collaborazione a più livelli, e che è intendimento degli stessi costituire gestioni in forma associata di funzioni e servizi;

Che, la gestione del personale si presenta come materia adatta ad una gestione a livello sovracomunale;

che sono pertanto ottenibili, tramite tale gestione associata, indubbie economie di scala, derivanti dalla razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e informatiche utilizzate, oltre ad un miglioramento della qualità del servizio reso e ad una più efficace formazione del personale;

**tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra costituite,
si conviene e si stipula quanto segue:**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica, delle funzioni inerenti la gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali, mediante conferimento di delega,



ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, al Comune di Porcari che accetta di esercitare tale delega.

Art. 2

Finalità della convenzione

1. Le finalità più rilevanti che deriveranno dalla gestione associata dello sviluppo delle risorse

umane possono così delinearsi:

assicurare la programmazione e progettazione in maniera unitaria dei percorsi e degli interventi formativi;

b) la valorizzazione delle risorse umane presenti nei singoli Enti e la qualificazione comune di specifiche professionalità

c) realizzare economie di atti e di risorse attraverso l'unificazione delle procedure.

Art. 3

Procedimenti di competenza del comune delegato

1. Il Comune delegato si impegna ad esercitare tutte le funzioni amministrative connesse alla gestione associata delle funzioni comunali relative alla cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti., assumendone le connesse responsabilità.

Allo stesso sono dunque demandate tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all'espletamento delle pratiche relative alle attività e materie che qui di sotto si elencano:

a) Redazione ed approvazione dei piani di formazione per gli enti associati, tenendo conto: Che gli interventi formativi comuni devono svilupparsi nel rispetto dei processi di gestione del personale e di sviluppo degli assetti organizzativi dei singoli enti

Che gli stessi devono tener conto dei singoli piani di reclutamento del personale;

b) Individuazione dei percorsi formativi, dei corsi o dei moduli di formazione, aggiornamento e riqualificazione;

c) Organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione;



- d) Individuazione delle professionalità interne e/o esterne a cui affidare corsi di formazione e aggiornamento di interesse generale,
 - e) Relazione sull'andamento dei processi formativi;
2. Ulteriori competenze, derivanti da esigenze organizzative o da successive discipline legislative in materia, potranno essere affidate al Comune Responsabile della gestione, previa verifica di fattibilità da parte del Responsabile dell'Ufficio associato, con apposita decisione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 4

Attività che restano nella competenza dei singoli comuni

1. Nell'ambito della gestione associata rimangono di competenza di ciascun Comune le attività, le procedure e gli atti che non sono demandati all'Ufficio associato, quali, a mero titolo esemplificativo:

Rilevazione periodica dei bisogni formativi del personale, da attuare mediante consultazione della Conferenza dei responsabili dei Servizi dei singoli Enti, diretti e coordinati dai rispettivi Segretari/Direttori Generali al fine di enucleare:

Elementi utili alla definizione del Piano comune di formazione;

Definizione di esigenze di formazione e/o di aggiornamento sia di carattere generale che specifica (ad es. corsi per particolari figure, riqualificazione di alcuni dipendenti, ecc...);

Individuazione delle risorse economiche necessarie

Presentazione del Piano Comune di Formazione alle Organizzazioni Sindacali

b) collegamento della formazione con gli strumenti di progressione orizzontale e verticale delle carriere dei dipendenti;

2. Rimane nell'autonomia del singolo Ente la gestione della partecipazione a singoli convegni e seminari per far fronte ad esigenze specifiche di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale anche derivante da processi di mobilità.

3. Gli Enti associati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comune delegato, fornendo tempestivamente tutte le informazioni, le comunicazioni e gli atti inerenti la gestione contemplata dall'art. 1 in tempo utile per predisporre i relativi adempimenti, tenendo conto delle scadenze fissate per legge e secondo le indicazioni date dal Responsabile di cui all'art. 8.



CAPO II -DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 5

Norme regolamentari

1. Per le attività e le procedure che in forza della presente convenzione sono gestite in maniera associata, si applicano le norme regolamentari del Comune delegato.

CAPO III - RAPPORTI TRA I COMUNI CONVENZIONATI

Art. 6

Conferenza dei sindaci

1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale denominato "Conferenza dei Sindaci". Tale organismo costituito dai Sindaci o loro delegati svolge i seguenti compiti:

- a) stabilire gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire;
- b) fornire direttive all'ente delegato e verificare la rispondenza della sua azione ai programmi delle rispettive Amministrazioni.
- c) esaminare le relazioni relative a controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, presentate dal soggetto di cui all'O, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
- d) esaminare qualsiasi altra questione di interesse comune;

La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune delegato e si riunisce di norma almeno una volta all'anno prima della predisposizione dei bilanci di previsione e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei comuni aderenti.

Alle sedute della conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare, con funzioni tecnico-consultive, i Segretari comunali e/o Direttori generali e il Responsabile della presente gestione associata, o altro personale con competenze dirigenziali, la cui presenza sia ritenuta utile.



Art. 7

Struttura organizzativa

1. Il Comune delegato provvede, secondo la sua disciplina interna, all'individuazione e alla nomina del responsabile operativo della gestione associata, che è sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo del Sindaco del proprio ente di appartenenza.
2. I Comuni aderenti si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate.
3. I Comuni aderenti, qualora si renda necessario, su richiesta del Responsabile della presente gestione associata e previa determinazione conforme della Conferenza dei Sindaci, si impegnano a comandare o distaccare presso l'Ente delegato unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.
4. I dipendenti interessati dai provvedimenti di cui ai precedenti commi conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle leggi e regolamenti nonché dai contratti collettivi di lavoro del comparto.
5. I Comuni aderenti dovranno individuare, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per le attività della gestione associata.

Art. 8

Responsabile della gestione associata

1. Il responsabile della gestione associata, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:
 - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
 - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
 - c) organizzare e sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto;
 - d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;
 - e) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tale relazione viene immediatamente trasmessa alla Conferenza dei Sindaci.



La valutazione dei risultati conseguiti dal Responsabile della presente Gestione associata è effettuata sulla base delle norme contrattuali e del Regolamento sul sistema permanente di valutazione vigente in ciascun Ente, integrato dai Segretari e/o Direttori degli enti aderenti.

Art. 9

Beni e strutture

1. Il Comune delegato si impegna ad allestire i locali e a procurare la dotazione informatica e i supporti necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso (arredi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze, ecc...).
2. I Comuni convenzionati potranno conferire al Comune responsabile della presente gestione associata beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni delegate.
3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato, di revoca delle funzioni o di recesso dalla convenzione, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
4. I beni strumentali acquistati per il funzionamento dell'Ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei Comuni aderenti secondo le quote definite dai successivi articoli. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la Conferenza dei Sindaci deciderà a maggioranza.

Art. 10

Rapporti finanziari

1. Le spese di avviamento dell'Ufficio sono sostenute dall'amministrazione in cui lo stesso è incardinato.
2. Le spese relative al funzionamento ordinario dell'Ufficio quali, indicativamente: canoni di assistenza, manutenzione e relativi aggiornamenti del software, stampati, spese postali, cancelleria, eventuali incarichi di consulenza, formazione del personale, sono poste a carico degli enti aderenti alla presente convenzione, e tra questi ripartite in proporzione al numero dei CUD elaborati annualmente per ciascun Comune dall'Ufficio competente.



3. Al momento dell'elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni, e comunque tre mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del responsabile di cui all'art. 8, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione, vengono trasmessi ai Comuni associati che stanzieranno nei rispettivi bilanci la propria quota di competenza calcolata in base al criterio di cui al comma 2.
4. Ogni Comune associato provvede a versare la quota di propria spettanza al Comune delegato in rate trimestrali. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva di cui al successivo comma 7 approvata dalla Conferenza dei Sindaci, saranno determinate le quote a conguaglio.
5. Al termine del primo anno di attività dell'Ufficio associato e, in seguito, quando se ne presenti la necessità, i criteri di ripartizione suesposti, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei Comuni associati, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza dei Sindaci per eventuali modifiche o conferme.
6. Il Comune delegato gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG, ove esistente.
7. Il responsabile della gestione associata, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, lo trasmette ai Comuni associati entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ai fini del versamento della quota a conguaglio.

Art. 11

Comune capofila

1. I Comuni aderenti riconoscono il Comune di Porcari quale Comune capofila.
2. Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere destinati con decisione della Conferenza dei Sindaci:
 - a) a sostenere i costi per il funzionamento ordinario dell'ufficio, calcolati come indicato al comma 2, del precedente articolo;all'incentivazione della gestione associata;



alla formazione e qualificazione del personale dipendente dei Comuni associati;
ad iniziative, progetti ed attività interessanti tutti i Comuni associati, ritenuti degni di incentivazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Nuove adesioni

1. Alla presente convenzione potranno aderire altri Comuni, previo parere favorevole della Conferenza dei sindaci.
2. Il Comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione degli accordi di cui alla presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione secondo il criterio di ripartizione di cui all'art. 10, comma 2.
3. Anche nel caso di nuove adesioni, la durata della gestione associata non potrà superare il termine di cui all'art. 13.
4. In caso di adesioni di altri Comuni alla presente convenzione, su proposta unanime della Conferenza dei Sindaci, e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 15, la delega per la presente gestione associata potrà essere conferita ad altro Comune aderente alla presente convenzione al quale, dunque, saranno demandate le funzioni di cui all'art. 3.
5. In ogni caso l'eventuale spostamento della delega, di cui al comma precedente, non potrà avvenire nel primo anno di vigenza della presente convenzione.

Art. 13

Durata e revoca

1. La presente convenzione ha validità di cinque anni dalla sottoscrizione, salvo proroga che deve intervenire con atto deliberativo dei rispettivi consigli comunali.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da comunicare agli altri Enti aderenti alla convenzione almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.
3. Il recesso, che ha comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni nel caso gli stessi siano più di due.



Art. 14

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa, attraverso la Conferenza dei Sindaci.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie insorte tra i Comuni aderenti, la soluzione è affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci ed il terzo dai due arbitri in precedenza nominati.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 15

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

Per il Comune di PORCARI

Per il Comune di MONTECARLO

Per il Comune di VILLA BASILICA

